



39397-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Antonella Di Stasi - Presidente -
Cinzia Vergine -relatrice-
Emanuela Gai
Maria Beatrice Magro
Maria Cristina Amoroso

Sent. n. 1230

UP- 09/07/2025

R.G.N. 19292

/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 07/11/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;

udite le conclusioni svolte dal Procuratore generale che, riportandosi a quelle già rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, ha invocato l'inammissibilità. O, in subordine, il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni degli avv.ti delle parti civili : ██████████, che, presente anche in sostituzione dell'avv. ██████████, ha depositato nota spese e conclusioni a firma dell'avv. ██████████ ed ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale; e ██████████, presente in sostituzione dell'avv. ██████████, che ha depositato nota spese e conclusioni cui si è riportata chiedendone l'accoglimento;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

udite le conclusioni dell'avv. [REDACTED], difensore del ricorrente, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha invocato l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Roma -in riforma di quella, del 24 settembre 2021, con cui il Tribunale di Roma aveva giudicato [REDACTED] colpevole dei reati imputatigli, di cui agli artt. 609-*quater*, comma 1, n. 2 cod.pen., commesso in data imprecisata e precedente all'estate del 2018 (capo 1), artt. 81 cpv., 609-*quater*, comma 1, n. 2, cod.pen., commesso in data imprecisata e alla fine del mese di giugno 2019 (capo 2), entrambi con parte offesa [REDACTED] art. 609-*quater*, comma 1 n. 2 cod.pen., in data imprecisata nell'anno 2012 (capo 3); artt. 81 cpv., 609-*quater*, comma 1 n. 2 cod.pen., in data imprecisata nell'anno 2013, *tempus* precisato in udienza, sull'accordo delle parti, con riferimento all'anno 2014 (capo 4); artt. 81 cpv., 609-*quater*, comma 2 n. 2 cod.pen., in data imprecisata dal 2014 al 5 agosto 2016 (capo 5), questi ultimi con parte offesa [REDACTED] e lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione (cui perveniva a partire dalla pena, base, per il reato di cui al capo 2), ritenuto in concreto più grave, di anni 5 e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cod.pen. per la continuazione con gli ulteriori delitti di cui ai capi 1), 3) e 4), in ragione di mesi otto di reclusione ciascuno, e, per la continuazione con il reato di cui al capo 5), di ulteriori mesi sei di reclusione); oltre che alle pene accessorie indicate in dispositivo e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite ([REDACTED] e [REDACTED] quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] quale sorella della parte lesa) da liquidarsi in separata sede, assegnando le provvisorie pure in dispositivo per ciascuno indicate, nonché alla rifusione delle spese di lite dalle stesse sopportate- sentenza appellata da parte dell'odierno ricorrente oltre che dalla parte civile [REDACTED] ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 5), perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena; ha rideterminato la pena con riferimento ai restanti reati, concesse le attenuanti generiche, in complessivi anni quattro e mesi otto di reclusione; ha rimodulato come in dispositivo le pene accessorie; ha attribuito la provvisoria già riconosciuta per i fatti in danno di [REDACTED] direttamente allo stesso, ormai maggiorenne, in proprio, revocandola ai genitori in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, e ha ridotto quella assegnata ad [REDACTED] in conseguenza dell'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo 5); con condanna, in via ulteriore, dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, per il grado, dalle parti civili.

2. [REDACTED] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza impugnata, affidato a tre motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., inosservanza e/o errata applicazione di legge -artt. 192, comma 2, cod.proc.pen. e 609-*quater*, comma 1, nn. 2, e comma 3, cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente o manifestamente illogica, in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per insussistenza dell'elemento qualificante della fattispecie della qualificata relazione tra imputato e minori parti offese (la censura si pone nel solco dei motivi primo e secondo di appello dell'imputato col quale ultimo, in particolare, censurava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie relative); nonché violazione di legge -art. 609-*quater*, comma 3, cod.pen.- per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ivi prevista.

Contesta la difesa la qualificazione delle condotte descritte ai capi 1), 2), 3) e 4) di imputazione ai sensi dell'art. 609-*quater*, comma 1, n. 2, cod.pen., per difetto, nella relazione instauratasi tra l'imputato e i minori parti offese dell'elemento, essenziale alla configurabilità del reato, dell'affidamento dei minori infra-sedicenni al ricorrente per ragioni -nella specie- di istruzione (Sez. 3, n. 29662 del 13/05/2004 Ud. (dep. 08/07/2004) Rv. 229358 - 01; Sez. 3, n. 15287 del 25/02/2004 Ud. (dep. 30/03/2004) Rv. 228610 - 01; Sez. 3, n. 24258 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010) Rv. 247289 - 01), erroneamente ritenuto esistente dai giudici di merito laddove evidenzia la difesa "[...] che i contatti ravvicinati fra gli allievi e l'imputato sono avvenuti al di fuori del contesto e dell'orario delle lezioni di ginnastica artistica e comunque non in ragione della docenza; a tutto voler concedere, al di fuori delle lezioni, i minori non possono più ritenersi affidati al [REDACTED] e "le relazioni sentimentali con i minori si sarebbero incardinate in un contesto spazio-temporale diverso da quello in cui si svolgevano le lezioni di ginnastica artistica".

2.1.1. Deduce, a tal fine, le modalità epifenomeniche dei fatti contestati in danno del [REDACTED] (capi 1) e 2) di imputazione, il primo in data imprecisata e precedente all'estate del 2018, il secondo in data imprecisata e alla fine del mese di giugno 2019), che sarebbero stati presumibilmente commessi durante il periodo estivo, ovvero in un arco temporale in cui la palestra era chiusa; che rilevante, per quanto non oggetto di considerazione da parte dei giudici di merito, sarebbe la circostanza per cui, a causa di un infortunio, già dal mese di febbraio 2019, il minore non aveva più potuto allenarsi, ed aveva, dunque, alla data della condotta contestata al capo 2), abbandonato da diversi mesi la frequenza della palestra; che la ulteriore, perdurante, frequentazione tra imputato e minore era stata determinata dalla comune passione per le arti audiovisive, campo nel quale l'imputato non era né maestro, né specialista, ma, solo, cultore, e del quale, per converso il minore

era, da epoca precedente alla 'amicizia' con il [REDACTED] autonomamente appassionato, dovendo, pertanto, in forza di siffatta emergenza, escludersi anche la possibilità che l'interesse al proposito fosse state veicolato o suggerito con strumentale manipolazione del minore da parte dell'imputato.

Deduce, altresì, sempre con riferimento alle condotte contestate in danno del predetto minore, apparenza della motivazione, per non aver composto la Corte di appello, in motivazione, le contraddizioni in cui è incorso il minore nel collocare temporalmente gli abusi dichiarati; per non aver evidenziato il goffo tentativo di retrodatare le esperienze sessuali con l'imputato, dapprima ascritte all'ampio periodo tra il 2017 e il 2019, poi in sede di istruttoria dibattimentale, accorpate quelle del 2017 e del 2018, nonostante la certezza della relazione sentimentale e di convivenza dell'imputato con l'altro minore parte offesa, [REDACTED] fino al luglio o all'autunno del 2018, secondo prospettazione incompatibile con l'approccio con altri soggetti diversi dal *partner*; per non aver spiegato la ragione per cui il rapporto affettivo tra imputato e minore si sarebbe rafforzato dopo le presunte molestie dell'estate del 2018, con interruzione di qualsiasi approccio fino al settembre del 2019.

Contraddizioni e incertezze, segnalate alla Corte coi motivi di appello, in ordine ai quali la motivazione è stata omessa.

2.1.2. Deduce vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, anche in ordine al ruolo dalla Corte riconosciuto in capo al [REDACTED] di affidatario [REDACTED] da cui la sussistenza di "una sorta di soggezione reverenziale di questo nei confronti dell'imputato", secondo prospettazione difensiva logicamente esclusa dalla relazione sentimentale dagli stessi intrattenuta per i due anni successivi in assenza di denuncia alcuna da parte della parte offesa di fatti penalmente rilevanti, e dalla attestata incapacità dell'imputato di distogliere l'allora minore dall'uso di stupefacenti, in relazione al quale ebbe a sollecitare la madre e a rimandarlo presso di lei.

Deduce, anche, sempre con riferimento alle condotte contestate in danno [REDACTED] vizio di motivazione, per non aver composto la Corte di appello, in motivazione, le contraddizioni in cui è incorso nel negare, in sede di perizia psichiatrica di parte [*rectius* consulenza], intervenuta a distanza di diversi mesi dall'udizione in Procura, rapporti sessuali con l'imputato antecedenti alla convivenza, ovvero al gennaio 2014, nel negare di conoscere i nomi dei ragazzi che avevano partecipato alle masturbazioni di gruppo, assunto poi ritrattato, e contraddetto dal teste [REDACTED] che ha dichiarato di non aver mai visto l'abitazione di [REDACTED] quale allievo infraquattordicenne e di non aver mai subito, da costui, abusi sessuali.

2.1.3. Deduce, ancora, vizio di motivazione per assenza di riscontri alla accuse in ordine al coinvolgimento degli allievi minorenni in episodi di masturbazione collettiva, assenza di materiale pornografico rinvenuto presso di lui e/o nei device nella sua disponibilità, segnalando, al proposito, le non superate incongruenze, nelle e tra le dichiarazioni dei testi dell'accusa [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] smentite da [REDACTED], [REDACTED] dalla di lui sorella, e da [REDACTED] nonché da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] la inattendibilità della teste [REDACTED] per il sentimento di astio dalla stessa provato nei confronti dell'imputato.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., violazione di legge – art. 609-*quater*, comma 5, cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente o illogica, per mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità.

L'esclusione dell'ipotesi lieve è stata giustificata sulla base della mera sussistenza degli elementi costitutivi del reato, come contestato in relazione al comma 1, n.2, relativi all'età delle parti ed al ruolo di istruttore rivestito dall'imputato con le conseguenti dinamiche relazionali tra le parti, omettendo di valorizzare il consenso delle vittime sol perché reso da soggetti infra-sedicenni, e asseritamente reso per ragioni di compiacenza, travisando e misconoscendo la relazione sentimentale esistente tra le parti -in particolare [REDACTED] e lo stato di innamoramento del [REDACTED] nei loro confronti, invero significativa a mente di giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 45179 del 15/10/2013 Ud. (dep. 08/11/2013) Rv. 257626 – 01) anche al fine di delineare la scarsa intensità del dolo.

Vizio di motivazione denunciato, anche, con riferimento alla ritenuta sussistenza di plurimi atti sessuali, consumati con le parti offese, in luogo di un unico reato atteso che le condotte *sub iudice* si sono ripetute "nel medesimo contesto spaziale e nel breve arco temporale di un anno, rispettivamente tra il 2018 e il 2019 e tra il 2012 ed il 2013, in una sorta di progressione del rapporto sessuale, sicché, non configurandosi quella cesura temporale indicata dalla giurisprudenza, il reato deve considerarsi unico (Sez. 3, n. 55481 del 25/09/2018 Ud. (dep. 12/12/2018) Rv. 274632 - 01; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022 Ud. (dep. 13/09/2022) Rv. 283521 – 01).

Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla continuazione tra gli episodi di cui ai capi 1) e 2), ai danni del [REDACTED] e tra gli episodi di cui ai capi 3) e 4), ai danni [REDACTED] con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2.3. Col terzo (per errore materiale indicato come quarto) motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge- artt. 81, comma 2, 133 cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante

ed illogica, per mancato contenimento della pena nel minimo edittale ed eccessività dell'aumento di pena per la continuazione tra gli episodi contestati.

La Corte di appello avrebbe omesso la doverosa valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. ai fini della determinazione della pena irrogata, da individuarsi sulla scorta di una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore. La motivazione sarebbe, altresì, mancante con riferimento alla individuazione della pena base, in aumento rispetto al minimo edittale, in difetto di considerazione della reale personalità dell'imputato. Sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui, da un lato, onde riconoscere le attenuanti generiche, sono stati valorizzati l'incensuratezza, l'atteggiamento resipiscente mostrato e documentato dalla lettera di scuse scritta dall'imputato di proprio pugno, la sincera scarsa consapevolezza del disvalore della propria condotta, frutto di un vero e proprio coinvolgimento emotivo nei confronti delle vittime, e, per converso, gli stessi argomenti non sono stati ritenuti atti a giustificare il contenimento della pena entro il minimo edittale.

Analoghe censure muove la difesa in ordine alla determinazione della pena quantificata in aumento per ciascun reato satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. A sostegno della condanna si pone la doppia, conforme, affermazione di responsabilità in ordine ai capi da 1 a 4 di imputazione, ritenuta così dal Tribunale come dalla Corte di appello.

Tutti i motivi sono estrinsecamente generici, non confrontandosi con la motivazione resa dai giudici di merito, e intrinsecamente tali, in quanto, alfine, astrattamente svolti.

Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, *ex multis*, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano

intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (*ex multis*, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (*ex multis*, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094).

2. Risultano, comunque, ulteriori molteplici ragioni di inammissibilità.

Rileva il collegio, ancora preliminarmente rispetto all'esame delle censure mosse col primo motivo, che inammissibili risultano le lagnanze pure nella parte in cui sono svolte con riferimento alla omessa o erronea valutazione della piattaforma probatoria, implicitamente tentando di veicolare, attraverso le stesse, una diversa ricostruzione fattuale, specie di contesto, incompatibile con la imputazione e la attestata dinamica degli accadimenti alla base della affermazione di colpevolezza. Non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. , anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (*ex multis* Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come *error in iudicando in iure* ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen. , posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme

processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (*ex multis* Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).

3. Le doglianze strettamente svolte in tema di qualificazione giuridica delle condotte e denunciato vizio di motivazione per asserito difetto del 'rapporto di affidamento', elemento qualificante la fattispecie contestata, risultano, comunque, manifestamente infondate.

3.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo delle coordinate ermeneutiche al proposito rivenienti dal dettato normativo come elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte, avendo illustrato le ragioni della sussistenza dapprima di un rapporto di affidamento per motivi di istruzione sportiva e, in seguito, anche per ragioni di cura e vigilanza a seguito dei rapporti amichevoli intrattenuti dal [REDACTED] con la madre di [REDACTED] e per il rapporto di convivenza (con annessa relazione sentimentale) con [REDACTED] (vedi pagg. 53 e ss. della sentenza impugnata). Con motivazione lineare e coerente, ha altresì confutato il tentativo della difesa di valorizzare il contenuto di alcune dichiarazioni testimoniali, avendo risposto ad ogni doglianza, con argomentazioni logiche ed immuni da censure (vedi pagg. 50 e ss. della sentenza impugnata), sulla scorta, in primis, della ritenuta attendibilità delle parti offese, la cui parola è alla base della fondatezza delle accuse.

3.1.1. Quanto a [REDACTED] la discussione, e positiva verifica, di credibilità e attendibilità intrinseca ed estrinseca della parte lesa è stata svolta mercè la completa disamina delle sue propalazioni, e l'attestazione di coerenza e precisione delle dichiarazioni rese, anche quanto alla loro contestualizzazione spazio-temporale (che la difesa ritorna a contestare in questa sede), con la trasformazione delle dinamiche relazionali nel senso di cui all'editto accusatorio a far data dal marzo 2018, quando, quattordicenne, aveva notto il cambiamento nell'atteggiamento dell'imputato, che gli aveva dichiarato la sua 'attrazione emotiva' divenuta sempre più pressante, dapprima concretizzata nella richiesta della 'prova di fedeltà' (consistita nel farlo denudare al suo cospetto per poi 'rimirare e commentare le dimensioni del membro') non contestata come episodio autonomo di abuso, poi culminata negli episodi di masturbazione e rapporto orale rispettivamente dell'estate del 2018 e del giugno del 2019, a seguito del quale ultimo il minore aveva iniziato a realizzare il reale contenuto abusivo di tali pratiche, determinandosi al disvelamento prima agli amici e ai genitori, quindi alla loro denuncia, dopo la sponda offertagli dalle comunicazioni della [REDACTED] (cfr. pagg. 41-43 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha anche filtrato tali dichiarazioni attraverso la lettura di modalità e tempistiche del disvelamento, la cui progressione è stata ritenuta compatibile con l'*id quod plerumque accidit* in situazioni del genere, in coerenza

con la iniziale giovanissima età del ragazzo, la percezione del disvalore dell'accaduto influenzata dalla correlativa inesperienza, con l'inevitabile senso di colpa e il fraintendimento del dovere di lealtà verso lo stesso, il timore per le conseguenze, nella cerchia sociale di appartenenza di cui la palestra costituiva essenziale fulcro, della rivelazione di quanto occorsogli.

Ha, infine, censito i riscontri estrinseci (cfr. pag. 44 e segg) spiegando le ragioni della tenuta delle rispettive testimonianze, peraltro già vagliate dal Tribunale, e convalidato l'attendibilità della parola del minore, anche con riferimento alla effettiva verifica delle condotte come denunciate e dedotte in imputazione, attraverso la sostanziale ammissione dei fatti da parte dello stesso imputato, ad eccezione della loro esatta collocazione temporale (comunque ritenuta ininfluenza per le ragioni pure compiutamente spiegate a pag. 46), e del ridimensionamento di quella del 2018, nonostante la dichiarata realtà «di essere stato partecipe, con [REDACTED] di una forte crescita affettiva, nonché di un rapporto sensibile da entrambe le parti, tanto di natura affettiva che sessuale, che li aveva collocati in una "sfera emozionale" ed in una "bolla particolare", non negando l'attrazione, oltre che emotiva, altresì sessuale che aveva provato per la persona offesa».

3.1.2. Analogamente, quanto ad [REDACTED] sulla scorta della valutazione di attendibilità della sua parola, correttamente svolta secondo gli accreditati criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, e tenuto conto della circostanza, pacificamente ammessa e provata, della lunga relazione sentimentale e di convivenza con il [REDACTED] protrattasi dal 31 gennaio dell'anno 2014 fino all'agosto 2018, epoca in cui [REDACTED] -ormai nella qualificata posizione di parte civile appellante per la riqualificazione dei fatti ascritti all'imputato ai sensi dell'art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod.pen., sostenendo l'abuso, da parte dell'imputato, delle proprie condizioni di inferiorità fisica e, di fatto, escludendo l'elemento del consenso agli atti sessuali con lui compiuti- aveva ormai compiuto 20 anni ed aveva, quindi, abbondantemente superato la maggiore età, la Corte territoriale ha dato atto della sua piena attendibilità, attestando, per tale via l'inizio del rapporto di natura sentimentale tra 'maestro' e ragazzo a decorrere dal gennaio 2014, poi tramutatosi in una vera e propria relazione, nel cui ambito «l'imputato ebbe a praticargli masturbazioni e rapporti orali fino all'autunno 2016, nonché, in seguito, atti sessuali di varia natura, tra cui rapporti completi, il primo dei quali collocato dal [REDACTED] nell'anno 2016 ("nel 2016 abbiamo fatto l'amore"), epoca in cui il ragazzo era ultra-sedicenne, dovendosi, pertanto, ritenere trattarsi degli "atti sessuali di varia natura" contestati nel capo 5 dell'imputazione».

Ha così superato l'imprecisione nella collocazione temporale del rapporto sessuale completo intercorso coll'imputato ritenuto che la parte intendesse riferirsi al rapporto 'sentimentale' e non alla cronologica collocazione del rapporto 'sessuale';

ed ha, anche sulla scorta della confessione resa sul punto dall'imputato, attestato la sussistenza di atti sessuali collocati nel periodo di convivenza, da gennaio 2014 fino all'autunno 2018, per quattro anni e sei mesi (contestati al capo 4) e di quelli (contestati al capo 3), nell'anno 2012, con il minore (cfr. pag 50 e segg. della sentenza impugnata), motivatamente superando le solo apparenti aporie e le contraddizioni indicate nelle deposizioni dei testi della accusa, anche con riferimento al dato, di contesto, delle pratiche sessuali di gruppo indotte e favorite tra e con i suoi allievi.

3.2. Inammissibili e manifestamente infondate, perciò, le censure in ordine alla concretezza delle condotte *sub iudice*, e del tutto ininfluenti quelle indicate al § 2.1.3. del ritenuto in fatto, relative a circostanze solo rilevanti a descrivere la generica tendenza dell'imputato a coinvolgere i suoi allievi ben oltre la specificità della disciplina sportiva, resta da indagare, sulle acclarate risultanze probatorie sopra riassunte, la correttezza del *nomen iuris* della contestazione, e, nella specie, il rapporto di qualificato affidamento tra imputato e minori, dalla Corte romana ritenuto con riferimento ad entrambe le parti offese.

Non si concorda con le censure difensive (in questa sede reiterate e per tale ragione già inammissibili per genericità estrinseca) relative alla circostanza dell'essere le stesse state poste in essere fuori dalla palestra, frequentandosi l'imputato e la parte lesa [REDACTED] «a lui affidato per ragioni di istruzione sportiva ed artistica», per coltivare la passione delle arti audiovisive, e al di fuori degli orari di allenamento; e, quanto ad [REDACTED] all'imputato «affidato per ragioni di istruzione sportiva, contestati al capo 3) dell'imputazione, nonché, oltre che affidato per le medesime ragioni, altresì in ragione dell'instaurato rapporto di convivenza con l'imputato far data dal 31.1.14, con riguardo alle condotte sub 4) dell'imputazione- in esse assorbite le condotte ricomprese nell'ipotesi sub 5) commesse fino al 5.8.14 (data del compimento del sedicesimo anno di età [REDACTED]».

3.3. Ha infatti correttamente rilevato la Corte territoriale come fondamentale sia, al proposito, la relazione, come tale non circoscrivibile al contesto spaziale in cui tale rapporto sia nato e si manifesti principalmente (Sez. 3, n. 9735 del 27/10/2021 Ud. (dep. 22/03/2022) Rv. 282919 - 01), e che «[I]l rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato il suddetto rapporto in cui

caso in cui la madre della minore aveva lasciato da sola in casa la figlia con l'imputato, incaricato di accompagnarla, la mattina successiva, in auto, ad un luogo di ritrovo)», così Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019 Ud. (dep. 28/10/2019) Rv. 278088 - 01.

3.3.1. Ha sottolineato, nel primo caso, il ruolo di insegnante, la funzione in concreto svolta non solo come allenatore del [] e degli altri suoi allievi dalle famiglie affidatigli, ma anche 'maestro' e moderno loro 'mecenate', consapevole della propria posizione di autorità derivante da tale affidamento, nella cosciente rappresentazione e volizione del compimento di atti sessuali nell'ambito di siffatto rapporto.

Superando per tale via la circostanza dell'essere avvenuti i fatti sul soppalco adibito ad abitazione dell'imputato e non già in palestra, e al di fuori dell'orario degli allenamenti, autonomamente pregnante risultando, per converso, la relazione in sé, e la circostanza che, parallelamente al rapporto di affidamento per ragioni sportive, si fosse sviluppato quello che riguardava, più ampiamente, la più ampia formazione artistica di [] rafforzato dai legami anche con le figure parentali (per la diffusa motivazione al proposito si rinvia alle pagg. 46 e segg. della sentenza impugnata).

3.3.2. Ha sottolineato, nel secondo caso, il ruolo di insegnante, la funzione in concreto svolta non solo come allenatore [] e degli altri suoi allievi affidatigli dalle famiglie, l'instaurazione del rapporto di convivenza «integrante, al pari dell'affidamento, elemento costitutivo del reato in contestazione».

Superando per tale via la circostanza dell'essere stati compiuti gli atti nell'abitazione del [] e non già in palestra, ed al di fuori dell'orario degli allenamenti, e conferendo, anche in questo caso, valore assolutamente pregnante alla relazione, «evidentemente non circoscrivibile al solo contesto in cui era nata e si manifestava principalmente, atteso che accanto al rapporto di affidamento per ragioni di insegnamento sportivo, si affiancava, nel caso in parola, un rapporto dapprima solo amichevole, confidenziale, che trascendeva lo stesso, e che si trasformava in una vera e propria relazione sentimentale e di convivenza successivamente, ulteriormente rafforzata dai rapporti amichevoli e lavorativi dal [] intrattenuti con la madre della parte lesa, indottasi ad affidargli il proprio figlio minore -cresciuto senza una figura paterna di riferimento- il quale a sua volta si affidava al [] propositosi in un ruolo fiduciario che trascendeva quello di mero insegnante di ginnastica ed allenatore di nuove promesse del mondo artistico».

3.4. Si tratta di motivazione immune dal denunciato vizio di violazione di legge. Contesta la difesa, in questa sede, nuovamente, la sussistenza della relazione di affidamento sostanzialmente per la contestualizzazione spazio-temporale delle

condotte *sub iudice*, pur sul presupposto, indiscusso, dell'essere quello contestato reato proprio, imputabile agli autori di cui al catalogo che racchiude l'ascendente, il genitore, il convivente di quest'ultimo, il tutore e, anche, colui al quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

Le lagnanze difensive non colgono nel segno.

Si è più volte affermato che il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019, Rv. 278088).

Ne consegue che il rapporto di affidamento esistente tra insegnante -nella specie inizialmente istruttore sportivo, con sfera di azione successivamente ampliata, per il [REDACTED] a 'mentore', e per [REDACTED] a convivente in costanza di una relazione sentimentale di quasi un lustro- e minori non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti oggetto dell'imputazione si svolgano fuori dall'ambiente e dall'orario scolastico, perché ciò che conta è la relazione che sussiste fra i due soggetti, evidentemente non circoscrivibile al solo contesto in cui nasce e si manifesta principalmente (così Sez. 3, n. 9735 del 27/10/2021 Ud. (dep. 22/03/2022) Rv. 282919 - 01).

Si è, altrimenti, specificato che ai fini dell'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di cui all'art. 609-*quater*, comma 1, n. 2, cod. pen., rileva il titolo dell'affidamento del minore, che determina l'instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l'agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali, e non il luogo in cui vengono consumati gli atti sessuali, che può essere diverso da quello in cui sussistono le ragioni di vigilanza e custodia dell'affidamento (Sez. 4, n. 4903 del 21/01/2020, B., Rv. 278433, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità per il reato in questione operato dalla sentenza impugnata nei confronti del bidello della scuola frequentata da una minorenne di anni sedici, per gli atti sessuali con questa compiuti non solo all'interno della scuola, ma anche nei locali di una parrocchia).

Il rapporto di affidamento rilevante per il reato di atti sessuali con minorenne, insomma, che certamente postula che l'agente, anche se non 'insegnante' diretto del minore, venga comunque a contatto con quest'ultimo in ambito scolastico e in ragione della docenza (Sez. 3, n. 47220 del 28/06/2012 P., Rv. 254066; nella

specie è stato escluso il rapporto di affidamento non essendo mai stato il soggetto agente, pur appartenente alla medesima scuola del minore, insegnante, neppure occasionalmente, dello stesso ed essendo irrilevanti i contatti avvenuti fuori dell'ambito scolastico), non può ritenersi escluso per il fatto che gli atti illeciti si svolgano fuori dall'ambiente e dall'orario scolastico, in quanto ciò che rileva è la relazione esistente tra affidante ed affidato, come tale non circoscrivibile al solo contesto in cui tale rapporto sia nato e si manifesti principalmente (cfr la già citata Sez. 3, n. 9735 del 27/10/2021, dep. 2022, P., Rv. 282919).

Si ritiene, infatti, che, proprio perché si è sempre in presenza di un adolescente (di età ricompresa fra i quattordici e i sedici anni) che non ha ancora raggiunto la piena capacità di autodeterminazione, certi tipi di rapporto non sono compatibili con il compimento di atti sessuali, stante il rischio di una strumentalizzazione della fiducia riposta dal minore stesso in ragione della peculiare relazione esistente fra soggetto attivo e passivo del reato, della soggezione anche morale in cui si trova il minore nei confronti di determinate persone e dell'influenza che le stesse possono esercitare su di lui, in modo da poter agevolare il consenso o, comunque, impedirne un rifiuto (Cfr. in tal senso Sez. 3, 13/05/2004-08/07/2004, Rv. 229358; Sez. 3, 25/02/2004-30/03/2004, Rv. 228610; Sez. 3, 27/05/2010 - 24/06/2010 Rv. 247289).

3.4.1. Che è quanto riscontrato con riferimento ad entrambe le parti offese, essendo la relazione fiduciaria esponenzialmente rilevante, per il [REDACTED] in ragione della riconosciuta competenza e condivisa passione per la disciplina sportiva e per le arti audiovisive (coltivata quest'ultima anche grazie all'inusitato regalo del *computer* -veicolo evidentemente per la creazione di occasioni di consumazione dei rapporti sessuali- inizialmente invisio alla coppia parentale, ma alfine indotta ad accettarlo, anch'essa in qualche misura invischiata nella 'malsana' relazione intessuta tra minore e imputato, il cui interesse verso il ragazzo i genitori avevano, in buona fede, benevolmente e positivamente considerato); per [REDACTED] del pari, in ragione oltre che del ruolo di allenatore, anche genericamente di educatore -nel deserto della relazione col padre biologico- allorquando le condotte per cui è intervenuta condanna sono state inizialmente consumate, di 'compagno' e convivente dell'imputato, poi.

In definitiva risulta accertato l'ambito di operatività della norma contestata, che è circoscritto a situazioni caratterizzate da una condizione di preminenza, di autorevolezza del soggetto attivo sul minore, in ragione della relazione fiduciaria intercorrente con esso, idonea a condizionare e a suggestionare il minore stesso, inducendolo a prestare un consenso agli atti sessuali agevolato dalla specifica qualità dell'agente, senza tuttavia che costui ne faccia un uso strumentale per costringere il minore, come è invece richiesto per la configurabilità del diverso

reato di violenza sessuale con abuso di autorità ex art. 609-bis, comma 2, cod.pen..

3.5. Non ravvisabile, nell'*iter* logico-giuridico seguito dal Tribunale, la denunciata violazione e falsa applicazione di legge in ragione di tutto quanto fin qui esplicitato, neppure può ritenersi vizio alcuno di motivazione, certamente non predicabile nel caso, denunciato ma non ricorrente, di *error iuris*.

Non può ritenersi, al proposito, la mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile, nella specie, né la sua grafica assenza, né vizio sì radicale da rendere l'apparato argomentativo a sostegno della decisione o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Per la logica stringente nel testo della motivazione, neppure è individuabile contraddittorietà alcuna, perché assente qualsivoglia 'infedeltà' della motivazione rispetto ai dati probatori effettivamente acquisiti al procedimento, nulla è la distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quello risultante acquisito al processo.

4. Manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo.

4.1. Ha ritenuto la Corte di appello la gravità dei fatti, «commessi ai danni delle due giovani vittime da parte del proprio istruttore ed allenatore di ginnastica, nei confronti del quale nutrivano particolare affidamento anche in ragione del rapporto amichevole instauratosi tra l'imputato e i propri familiari, tenuto, altresì, conto, della reiterazione delle condotte, certamente invasive della sfera sessuale dei minori, in un lungo arco temporale», impeditiva del riconoscimento della ipotesi lieve.

4.2. Va ricordato che, in tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di minore gravità, è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di mancato riconoscimento della diminuzione a fronte del compimento, da parte dell'imputato, di atti sessuali con una minore ultra-sedicenne, figlia della propria convivente, che si inserivano in una relazione affettiva e sessuale indicativa di sostanziale prevaricazione; Sez. 3, n. 6713 del 26/01/2021, G., Rv. 281096; Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S., Rv. 275693; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821), dovendosi per contro escludere che la

sola tipologia dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare tale attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501).

L'ipotesi di minore gravità, infatti, deve basarsi sull'effettiva lesività del bene protetto e, dunque, sulla compressione della libertà sessuale della vittima. Pertanto, la circostanza attenuante *de qua* deve ritenersi applicabile in tutte le fattispecie in cui – avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione – sia possibile ritenere che la libertà sessuale della parte offesa sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati dall'art. 133, comma primo, cod. pen., mentre non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui all'art. 133, comma secondo, cod. pen., comma 2, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena.

L'attenuante in questione non risponde, cioè, ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto, rapportata al bene giuridico tutelato, assume particolare rilevanza la qualità dell'atto compiuto, più che la quantità di violenza fisica esercitata; così come assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima, il danno arrecato, anche in termini psichici e l'entità della compressione della libertà sessuale.

4.3. Nella fattispecie in esame, nella genericità della rivendicazione difensiva, la motivazione adottata (vedi pag. 60) è aderente ai suddetti principi, in quanto coglie plurimi aspetti preclusivi alla qualificazione del fatto in termini di minore gravità con riferimento alle condizioni fisiche e psicologiche delle persone offese: a) la pluralità degli episodi criminosi; b) il numero delle vittime (due); c) il particolare grado di affidamento; d) la reiterazione delle condotte invasive della sfera sessuale di minori; e) il lungo arco temporale.

Il complessivo carattere di gravità delle condotte tenute dal ricorrente e l'entità delle conseguenze arrecate alla persona offesa emergono evidenti dal complesso della motivazione.

La determinazione del grado di compressione del bene giuridico e la comparazione tra gli elementi negativi e positivi – con riferimento al grado di coartazione esercitato, alle condizioni psicofisiche e al danno anche psichico arrecato alle persone offese – costituiscono valutazioni di merito, che si sottraggono al sindacato di legittimità.

4.4. La ricostruzione sul punto da parte del ricorrente rappresenta principalmente l'espressione di una prospettazione alternativa dei fatti, per cui tale doglianza si colloca al di fuori dell'ambito di questo giudizio di legittimità.

5. Inammissibile, in quanto estranea al *devolutum* in appello, la doglianza svolta nell'ultima parte del secondo motivo, relativa alla pretesa unicità dei reati contestati, da un lato, in danno di [REDACTED] dall'altro di [REDACTED] in mancanza della predetta contestazione, ed in mancanza di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni -come nel caso di specie- la medesima violazione come doglianza già ivi proposta, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., *ex multis*, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

6. Il terzo motivo è inammissibile, per genericità intrinseca ed estrinseca.

6.1. Per le relative nozioni si veda quanto sopra rappresentato al § 1 del Considerato in diritto.

6.2. Ricorrono, nella specie, entrambi i motivi di inammissibilità, in primo luogo non confrontandosi il ricorso con le statuizioni rese sul punto dalla Corte di appello, la quale non solo ha chiarito la ragione del «modesto discostamento della determinata base dal minimo edittale», infatti individuata in anni cinque e mesi sei di reclusione a fronte del minimo edittale previsto, nella formulazione all'epoca vigente, in anni cinque di reclusione, nella ritenuta gravità dei fatti, «commessi ai danni delle due giovani vittime da parte del proprio istruttore ed allenatore di ginnastica, nei confronti del quale nutrivano particolare affidamento anche in ragione del rapporto amichevole instauratosi tra l'imputato e i propri familiari, tenuto, altresì, conto, della reiterazione delle condotte, certamente invasive della sfera sessuale dei minori, in un lungo arco temporale», ma ha ridimensionato la misura degli aumenti da mesi otto di reclusione in mesi quattro per ciascuno dei capi 1), 3) e 4) posti in continuazione col capo 2), abbattendola della metà, in forza di una valutazione di congruità rispetto alla loro effettiva valenza penale così in concreto espressa *in melius* per l'imputato.

In secondo luogo avvalendosi di quelle argomentazioni, astratte, censurate dalla giurisprudenza di questa Corte con specifico riferimento ai criteri di determinazione della pena.

6.3. In ogni caso il motivo sarebbe, anche, manifestamente infondato.

La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo

alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).

E, quanto agli aumenti operati per la continuazione, il Collegio non può che prender le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone, secondo cui «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (c.d. "visione multifocale" descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite). Non vi è quindi dubbio sull'obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di pena previsti per i singoli reati satellite; ciò, evidentemente, in ossequio al principio di «proporzionalità» della pena (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, che, in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questo e il principio di proporzione).

Diversa è la questione relativa all'obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena, che sia pur obbligatorio nell'*an*, merita ulteriore approfondimento in relazione al *quantum* necessario nel singolo caso. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adequatezza della pena all'entità del fatto (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n.

35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).

Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non massimata sul punto).

Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. Pizzone), secondo cui è necessario che: 1. risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; 2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; 3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Si tratta di parametri, tutti, nella specie assolutamente ed ampiamente rispettati, che relegano il motivo nella già descritta area di inammissibilità per manifesta infondatezza.

7. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

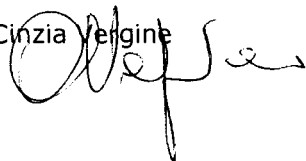
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 192/03 in quanto disposto di ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2025

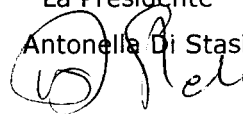
La Cons. est.

Cinzia Vergine



La Presidente

Antonella Di Stasi



Depositata in Cancelleria

Oggi,

- 9 DIC. 2025



IL FUNZIONARIO CANCELLERIA

Luana Mariani

